

Codice DB1505

D.D. 27 gennaio 2011, n. 18

Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04 dicembre 2009, n. 30. Affidamento a Finpiemonte delle funzioni e delle attività connesse con la gestione del Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile, approvazione dello schema di contratto. Modalità e procedure per la concessione delle garanzie.

Visto l' articolo 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 30/2009 "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito";

visti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 che prevedono la concessione di garanzie fideiussorie alle banche convenzionate con Finpiemonte S.p.A. sui finanziamenti erogati a favore delle piccole imprese formate da donne o da giovani di età tra i 18 ed i 35 anni, ivi comprese le imprese individuali come definite dai regolamenti comunitari;

preso atto che la concessione delle citate garanzie avviene attraverso la gestione del Fondo di garanzia che è stato istituito e reso operativo dapprima a favore dell'imprenditorialità femminile con D.G.R. n. 137 – 14136 del 22.11.2004 e poi esteso all'imprenditorialità giovanile con D.G.R. n. 108 – 6735 del 03.08.2007;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

preso atto che la gestione del Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile è stata affidata sin dall'origine all'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte, ora Finpiemonte S.p.A. ed i rapporti tra le parti sono stati regolati, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni sopra citate, da apposita convenzione approvata con determinazione n. 984 del 29.11.2004 e atto aggiuntivo alla convenzione approvato con determinazione n. 607 del 27.10.2006, con scadenza nell'anno 2009;

vista la D.G.R. n. 17 - 1180 del 07.12.2010 con la quale la Giunta regionale ha dato indicazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in qualità di struttura regionale responsabile della gestione Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile, di affidare alla Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione del predetto Fondo per i procedimenti ancora in corso relativi alle domande già presentate e per le domande che verranno presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 avente ad oggetto "Affidamenti diretti a favore di Finpiemonte S.p.A.; approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." e lo "Schema di contratto tipo – art. 2, comma 4, L.R. n.17/2007";

dato atto che è possibile disporre l'affidamento della gestione del Fondo in oggetto indicato a Finpiemonte mediante una regolamentazione di dettaglio del contratto che, in coerenza con i principi dettati dalla Convenzione Quadro, attribuisca al soggetto "in house" funzioni ed attività in modo da garantire l'efficienza e la conformità alla normativa regionale sia dei procedimenti di concessione delle garanzie che delle attività strumentali e connesse;

dato atto che il Settore Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione, competente in materia di sostegno all'imprenditoria femminile e giovanile, ha elaborato uno schema di contratto finalizzato alla regolamentazione di tale affidamento che è stato trasmesso a Finpiemonte per acquisire eventuali proposte di modifica od integrazione, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 2, comma 2, della citata 'Convenzione Quadro';

preso atto che in data 16.12.2010 tale proposta di contratto è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Finpiemonte S.p.A.

vista la D.G.R. n. 17 – 1180 del 07.12.2010 che ha formulato nuovi criteri generali per la l'utilizzazione del Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile per rendere lo strumento più efficace e più rispondente alle esigenze del territorio; ritenuto di stabilire modalità di attuazione e procedure per la concessione delle garanzie a norma di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 30/2009 e nel rispetto dei criteri formulati dalla Giunta regionale con la deliberazione citata al paragrafo precedente;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente determinazione si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione della domanda;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 17 – 1180 del 07.12.2010.

determina

di approvare lo schema di contratto, allegato "A" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, finalizzato a disciplinare in modo puntuale l'affidamento a Finpiemonte S.p.a delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile", in coerenza con la D.G.R. n. 17 – 1180 del 07.12.2010 e con la Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010.

La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per la gestione del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile", è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati e, secondariamente, con la dotazione del fondo, nelle more della piena attuazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 e seguenti della "Convenzione Quadro" sopra citata.

Di approvare le modalità e le procedure, previste nell'allegato "B" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, per la concessione di garanzie a favore delle piccole imprese formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, ivi comprese le imprese individuali come definite dai regolamenti comunitari.

Di stabilire che le domande per accedere al Fondo di garanzia per il microcredito devono essere presentate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale, alla deliberazione che ha formulato i criteri per l'utilizzazione del Fondo, alla presente determinazione e alla D.G.R. n. 43 - 6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento "de minimis" vigente.

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Per le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente determinazione si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione della domanda.

Le imprese beneficiarie devono rispettare le disposizioni predisposte dall'Amministrazione regionale sull'osservanza del Regolamento "de minimis" citato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato A (omissis)
Allegato B

**MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A FAVORE
DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE E GIOVANILE**

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'iniziativa prevede l'utilizzo del Fondo di garanzia, già costituito ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 12/2004, che è stato sostituito dall'articolo 33 della l.r. 30/2009 a favore dell'imprenditoria femminile e dell'imprenditoria giovanile e finalizzato a favorire l'accesso al credito di piccole imprese che promuovono progetti di importo non inferiore a Euro 5.000,00 e non superiore a Euro 40.000,00, IVA esclusa.

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del predetto Fondo di garanzia le piccole imprese individuali, società di persone, società di capitali e società cooperative purchè siano formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni (di seguito denominati soggetti beneficiari).

I soggetti beneficiari devono essere iscritte al Registro Imprese, avere sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione Piemonte e devono operare nei settori ammessi dal Regolamento n. 1998/2006 ("De minimis").

Le imprese a prevalente partecipazione femminile devono essere così formate:

- imprese individuali: il titolare deve essere donna;
- società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

Le imprese a prevalente partecipazione giovanile devono essere così formate:

- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 35 anni;
- società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età tra i 18 e i 35 anni;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età tra i 18 e i 35 anni e l'organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 35 anni per almeno i 2/3.

Le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono dimostrare di essere attive da almeno 12 mesi.

Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto beneficiario richiedente subentri un altro, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda, il nuovo soggetto beneficiario potrà continuare ad usufruire dell'intervento del Fondo, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, pena l'estinzione anticipata del finanziamento e la corresponsione dell'equivalente del beneficio:

- 1) mantenimento dei requisiti di "prevalente partecipazione femminile" o di "prevalente partecipazione giovanile" e "dimensione di piccola impresa", previa accertamento di solvibilità;
- 2) subentro del nuovo soggetto beneficiario nel pagamento del prestito;
- 3) continuazione dell'attività nel caso di spese per investimenti conservazione dei medesimi.

Il subentro nella titolarità delle agevolazioni dovrà essere autorizzato previa formulazione della richiesta da parte del soggetto subentrante. La richiesta di subentro dovrà essere resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modulo predisposto da Finpiemonte S.p.A.

I soggetti beneficiari devono essere finanziariamente sani e con solide prospettive; sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato una

perdita d'esercizio e che non abbiamo provato il suo ripianamento con nuovi apporti, prima della presentazione della domanda.

I soggetti beneficiari non devono essere oggetto di protesti.

Alle imprese a prevalente partecipazione femminile è assicurata priorità di valutazione e di destinazione delle risorse.

3. LIMITI DIMENSIONALI

E' definita piccola l'impresa che risponde ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, ossia l'impresa che:

- ha meno di 50 dipendenti;
- ha un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;
- deve rispettare quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005, allegato alla modulistica, in merito alla definizione di imprese autonome, associate o collegate.

4. SPESE AMMISSIBILI

Per i soggetti beneficiari sono considerate ammissibili le spese sostenute nel corso dei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, che si sostanziano in:

- a) spese in conto gestione relative a:
 - materie prime,
 - semilavorati,
 - prodotti finiti (merci destinate alla rivendita),
 - spese per locazione immobili dove si esercita l'attività; il contratto di locazione deve avere una durata superiore al piano di restituzione del finanziamento previsto dal successivo paragrafo 6;
 - spese per formazione e qualificazione del personale,
 - spese per prestazione di servizi finalizzati al miglioramento e allo sviluppo della gestione e della conduzione dell'impresa (servizi tecnici e professionali, tenuta contabilità ecc.).
- b) acquisto di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;
- c) opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali. Non è finanziabile l'acquisto dell'immobile;
- d) impianti, macchinari e attrezzature, arredi funzionali all'attività d'impresa; mezzi di trasporto, limitatamente ai casi in cui risultino indispensabili per lo svolgimento dell'attività di impresa e con destinazione d'uso esclusiva rispetto a quest'ultima (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi);
- e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa e realizzazione di siti internet (escluso i costi di hosting e registrazione dominio);
- f) introduzione di investimenti atti a consentire che l'impresa realizzi migliori condizioni di sicurezza, accessibilità e ambiente nei luoghi di lavoro nonché nei confronti del consumatore;
- g) spese di intermediazione con gli Operatori Immobiliari sostenute per la nuova collocazione dell'impresa;
- h) spese generali (utenze, cancelleria ect.) supplementari nel limite del 10% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria e le spese sostenute per l'utilizzo di un marchio in franchising.

Sono escluse le spese di gestione relative al personale nonché i rimborsi ai soci e le spese autofatturate.

Le consulenze devono essere fornite da:

- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese;
- enti pubblici e privati con personalità giuridica;
- enti privati costituiti con atto pubblico;
- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

I corsi di formazione professionale devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o da Enti qualificati e non devono essere stati finanziati con altre agevolazioni pubbliche.

Tutte le spese devono essere strettamente connesse all'attività.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE

La domanda per usufruire del Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile deve:

- essere compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge regionale, alla deliberazione dei criteri, alla determinazione che stabilisce le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia di "de minimis";
- inviata telematicamente tramite il sito internet www.finpiemonte.info.

La domanda deve essere confermata da originale cartaceo, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del soggetto beneficiario e corredato da tutti gli allegati obbligatori, che dovrà essere spedito, esclusivamente tramite posta A/R o corriere entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

La domanda non confermata da originale cartaceo entro i termini suddetti farà decadere il protocollo telematico e comporterà la reiezione d'ufficio della domanda stessa.

Le domande sono esaminate da un Comitato tecnico composto da rappresentanti della Regione Piemonte e della Finpiemonte.

Il Comitato tecnico esprime un parere sulla finanziabilità della domanda, sull'ammissibilità e congruità delle spese dichiarate, verificando il perseguimento degli obiettivi previsti dal fondo e la sussistenza dei requisiti soggettivi.

La concessione della garanzia avviene in seguito all'approvazione del Comitato tecnico e della banca prescelta.

Successivamente al parere del Comitato tecnico non è consentita la variazione della banca.

I soggetti beneficiari possono ottenere una nuova agevolazione solo successivamente all'approvazione da parte di Finpiemonte S.p.A. del rendiconto finale relativo alla precedente domanda e non prima di 24 mesi dall'erogazione del primo finanziamento. In caso di mancata approvazione del rendiconto i soggetti beneficiari possono ottenere una nuova agevolazione solo successivamente alla restituzione del debito residuo.

6. MODALITA' DI AGEVOLAZIONE

L'agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti concessi dalle banche convenzionate con Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore del predetto Fondo, pari all'80% dell'esposizione sottostante il finanziamento erogato.

Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo fisso, non superiore all'Eurirs di periodo maggiorato di uno spread annuo massimo determinato dalle singole banche, di cui verrà data adeguata pubblicità.

Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui la banca non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 40.000,00, il limite minimo a Euro 5.000,00.

Il prestito deve essere rimborsato, a rate trimestrali, alla banca nel termine massimo di 48 mesi per i finanziamenti di importo pari od inferiore a euro 20.000,00 e nel termine massimo di 72 mesi per i finanziamenti di importo superiore a euro 20.000,00 sino al tetto massimo di euro 40.000,00.

7. TEMPI DI REALIZZAZIONE E RENDICONTO

La realizzazione delle spese dovrà concludersi nell'arco temporale di 24 mesi dopo l'erogazione del prestito.

Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione delle citate spese, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it, una relazione conclusiva e, ove la tipologia delle spese lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutte le fatture dovranno essere quietanzate e non saranno considerati ammissibili i pagamenti effettuati, anche parzialmente, in contanti. Eventuali richieste di proroga verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.

Le spese agevolate di cui alle lettere c), d), e) e f) del precedente paragrafo 4 dovranno rimanere a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi alla concessione della garanzia, pena la revoca dell'agevolazione.

8. CONTROLLI

Finpiemonte, inoltre, effettua controlli a campione sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e relative alle rendicontazioni di spesa.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

La Regione promuove controlli in loco in misura di almeno il 5% presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

9. CAUSE DI REVOCA DEI BENEFICI

L'agevolazione conseguente alla concessione delle garanzie a favore del soggetto beneficiario potrà essere revocata per le seguenti cause:

- il soggetto beneficiario non mantenga i requisiti di ammissibilità almeno fino a 24 mesi dall'erogazione del finanziamento;
- la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;
- l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
- Il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
- l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario;

- si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- il soggetto beneficiario non presenti la documentazione richiesta;
- si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- gli investimenti non rimangano a disposizione del soggetto beneficiario nei 3 anni successivi alla concessione delle garanzie.

Nei predetti casi il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – una commissione annua sulla garanzia ottenuta stabilita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di garanzia.

Nel caso di cessazione dell'attività aziendale, il soggetto beneficiario dovrà inoltre estinguere il debito residuo relativo al finanziamento bancario.

Nel caso in cui la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento concesso o la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% del finanziamento concesso, il soggetto beneficiario dovrà necessariamente corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte – una commissione annua sulla garanzia ottenuta indebitamente stabilita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di garanzia.

La commissione non è dovuta nel caso in cui la stessa risulti pari o inferiore ad Euro 250,00.

10. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le agevolazioni del presente provvedimento sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006). L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto di merci su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").

Le agevolazioni non possono essere concesse per spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

11. OPERATIVITÀ

Le modalità e le procedure di concessione delle garanzie contenute nel presente allegato sono efficaci per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione di cui costituisce parte integrante.